



**CITTÀ DI FIUMICINO**  
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO**  
**DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER**  
**L'ESERCIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO NON DI LINEA**  
**ESERCITATO NEL COMUNE DI FIUMICINO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 163 del 30 novembre 2001

Modificato con deliberazione consiliare n. 61 del 19 luglio 2004

## INDICE

Art. 1 Istituzione della commissione .....	3
Art. 2 Finalità.....	3
Art. 3 Compiti .....	3
Art. 4 Composizione .....	3
Art. 5 Modalità di convocazione .....	3
Art. 6 Validità delle votazioni.....	4
Art. 7 Verbalizzazioni delle sedute .....	4
Art. 8 Compensi ai membri.....	4

## **Art. 1**

### **Istituzione della commissione**

E' istituita presso l'Amministrazione Comunale di Fiumicino la Commissione Comunale Consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea esercitato nel Comune di Fiumicino ex art. 13 del vigente Regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione dura in carica 4 (quattro) anni e comunque non oltre il mandato del Sindaco.

## **Art. 2**

### **Finalità**

La Commissione è un organismo permanente di consultazione del Comune in tutte le materie previste dalla legge quadro 15/01/1992, n. 21.

In particolare elabora proposte e studi nelle materie di cui sopra e deve essere obbligatoriamente sentita sulle eventuali variazioni della pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni, come previsto dall'art. 13 del vigente Regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea.

## **Art. 3**

### **Compiti**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:
  - a) svolge i compiti a sé conferiti dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali;
  - b) formula pareri obbligatori sugli atti riguardanti le materie di sua competenza ed in particolare sulla regolamentazione dei servizi disciplinati in materia dall'Amministrazione Comunale;
  - c) elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi dell'Ente gli interventi dell'Amministrazione Comunale nei servizi afferenti la Commissione;
  - d) collabora con la Giunta Comunale e con le istituzioni provinciali e regionali per iniziative di carattere generale che sottintendono materie di competenza della Commissione.

## **Art. 4**

### **Composizione <sup>1</sup>**

1. La Commissione è composta di 7 membri nominati dal Consiglio Comunale, come sotto individuati:
  - a) Assessore ai Trasporti - Presidente;
  - b) n. 1 membro scelto tra i rappresentati delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - c) n. 1 membro scelto tra i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
  - d) n. 1 membro su designazione degli utenti a livello locale ovvero a livello nazionale;
  - e) n. 3 componenti scelti tra i consiglieri comunali (tra i quali viene nominato il Vicepresidente della Commissione).

## **Art. 5**

### **Modalità di convocazione**

1. Le convocazioni per le sedute della Commissione sono effettuate a cura del Presidente almeno 3 giorni prima della data prevista tramite fax o telegramma.

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato con deliberazione consiliare n. 61 del 19 luglio 2004.

**Art. 6**

**Validità delle votazioni**

1. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta e necessitano della presenza di almeno 4 componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale quella comprensiva del voto del Presidente.

**Art. 7**

**Verbalizzazioni delle sedute**

La verbalizzazione delle sedute è effettuata a cura del Presidente o di suo delegato.

**Art. 8**

**Compensi ai membri**

Ai membri di commissione è riconosciuto un gettone di presenza di importo pari a quello percepito dai Consiglieri comunali.